

N. R.G. 83/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Emilia Grassi	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di DOMITILLA SILVESTRI (P.I./ C.F. SLVDTL62L61B041Q)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 11 agosto 2023, il debitore DOMITILLA SILVESTRI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, unitamente alla relazione dell'OCC avv. Chillo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.

3. La ricorrente ha svolto attività di impresa, l'impresa individuale "Boutique la Difference di Sil vestri Domitilla" è stata cancellata dal registro imprese il 28.9.2010 e la società "La Difference di Silvestri Domitilla & C. s.a.s." è stata cancellata dal registro imprese il 2.12.2021 e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,  
- i debiti, verso enti (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, Regione Toscana e Comune di Portoferraio) nonché verso soggetti privati (IFIS NPL Investing s.p.a. e Maurizio Giusti), giusta cartolarizzazione compiuta dal nominato gestore della crisi, ammontano a complessivi € 388.065,14.



- il nucleo familiare della sig.ra Silvestri è composto, oltre che dalla stessa, anche dal sig. Vaghetti Alaberto, con il quale è sposata dal 22.5.2022 in regime di separazione legale dei beni ed il quale con la propria pensione provvede oltre che a sé stesso anche alla sig.ra Silvestri ed al di lei figlio Alessandro, studente universitario;
- dalla chiusura della propria ultima attività imprenditoriale avvenuta il 2.12.2021, la sig.ra Silvestri, complice anche l'età e la generale crisi economica, è inoccupata e pertanto non percepisce alcun reddito;
- l'istante non è proprietaria di alcun bene immobile o mobile registrato, ed è titolare di un conto corrente presso Banco BPM s.p.a. con un saldo di € 2.249,50 sottoposto a pignoramento presso terzi da parte di Giusti Maurizio (r.g. 538/2023 Trib. Livorno)
- Silvestri è poi titolare di due fondi pensione accesi presso Intesa San Paolo s.p.a., ovvero il fondo “Il mio domani” Adesione nr. 63197933 del 16.11.2015, sul quale sono accantonati € 2.857,49 ed il piano individuale pensionistico Intesa San Paolo s.p.a. “Il mio futuro” adesione nr. 60500652 del 19.5.2015, sul quale sono accantonati € 2.996,22.
- Infine, sarà messa a disposizione della procedura, dal Vaghetti Alaberto, la somma di € 35.000,00, la quale sarà corrisposta alla procedura stessa, mediante bonifico bancario sul conto ad essa intestato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. avv. Gianluca Chillo

7. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

8. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

P.Q.M.



Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **DOMITILLA SILVESTRI, c.f. SLVDTL62L61B041Q.**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore l'avv. Gianluca Chillo, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna del patrimonio di liquidazione;
- g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 01/09/2023.

IL PRESIDENTE RELATORE

*Dott. Gianmarco Marinai*

